



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

VISTO l'articolo 1, commi 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTO l'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre, in deroga alla normativa vigente, la concessione e/o la proroga, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

VISTO l'art. 19, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive integrazioni e modificazioni;

VISTO l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

VISTO l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province Autonome;

VISTA la successiva intesa dell'8 aprile 2009 in attuazione del predetto accordo;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 16 dicembre 2010;

VISTO l'accordo Governo-Regioni del 20 aprile 2011;

VISTO l'accordo governativo, raggiunto in data 20.06.2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Lombardia risorse finanziarie pari ad € 100 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai



*Il Ministro  
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

**DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

VISTO l'ulteriore accordo governativo, raggiunto in data 16.01.2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale sono state attribuite, alla Regione Lombardia risorse finanziarie pari ad € 62 milioni per la concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

RITENUTO, pertanto, di stanziare ulteriori € 62 milioni per la concessione o proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima;

DECRETA

ART. 1

Sono assegnati € 62 milioni alla Regione Lombardia, al fine della concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella Regione medesima.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART . 2

L'onere complessivo, pari ad euro 62.000.000 (sessantaduemilioni/00), è posto a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART . 3

In attuazione del punto 18 dell'Accordo del 20 aprile 2011, a valere sui fondi nazionali viene imputata l'intera contribuzione figurativa e l'intero sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

ART . 4

Il numero dei lavoratori destinatari dei trattamenti, l'utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale saranno definiti e modulati in accordi quadro da stipularsi dalla Regione Lombardia, d'intesa con le parti sociali.

ART . 5

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Regione Lombardia sono tenuti a controllare e monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.



*Il Ministro*  
*del Lavoro e delle Politiche Sociali*  
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)

Roma, 03/04/2013

F.to Il Ministro del Lavoro  
e delle Politiche Sociali  
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia  
e delle Finanze  
Vittorio Umberto Grilli